

*Those who would give up essential Liberty,
to purchase a little temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety.*

(Benjamin Franklin)

*The Security Council, [...] condemning in the
strongest terms all acts of terrorism
irrespective of their motivation, whenever and
by whomsoever committed, as one of the most
serious threats to peace and security...*

(Resolution 1624 (2005))

PREFAZIONE

Roberto Wenin

I gravi fatti di terrorismo avvenuti nel tempo intercorso tra la stesura della presentazione del convegno e la pubblicazione degli atti mi hanno indotto a riflettere.

In un suo recente contributo Massimo Donini si chiede: il clima politico, ermeneutico, giudiziario in Italia sarebbe differente se gli attentati si fossero verificati da noi? La stampa e l'opinione pubblica chiederebbero ai giudici e all'accademia da che parte stanno? La situazione nella quale si svolge il nostro dibattito non è ideale, ma semplicemente spesso astratta da una realtà che esiste in altre parti del mondo¹.

Per rendersene conto basti riflettere sulle naturali reazioni di fronte ai più "banali" episodi di microcriminalità che ci colpiscono personalmente e che sfociano istintivamente in richieste di maggiore sicurezza e rigore repressivo.

¹ M. DONINI, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale*, in *Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, Edizione speciale QG*, settembre 2016, 120 s.

Eppure ho ritenuto di mantenere quanto allora scritto per la presentazione dell'iniziativa, consapevole del monito sulla funzione del pensiero critico, sforzandomi di fare della censura il pregio rispetto ad una lucidità di pensiero, talora apparentemente asettica, alla quale come dottrina siamo chiamati in quello che è un delicato gioco di equilibri.

Il presente convegno nasce da un progetto di ricerca, che porta il medesimo titolo, il quale cerca di confrontarsi con le attuali sfide alle quali è chiamato il diritto penale, nella vertiginosa evoluzione tecnologica che caratterizza le società odierne. In tal senso un sentito ringraziamento va naturalmente alla Provincia autonoma di Trento e alla sensibilità da questa mostrata nel sostenere e favorire, tramite impegni concreti, la ricerca e il dibattito, non solo scientifico, rispetto a temi di profonda attualità e delicatezza che rappresentano le sfide con le quali è chiamata a confrontarsi la moderna società.

La rete globale nella sua dimensione virtuale rappresenta talora un mondo parallelo a quello reale, nel quale si infrangono i tradizionali limiti dimensionali, come ad oggi conosciuti. Tale luogo virtuale, delocalizzato e, al contempo, globalizzato, impone non solo di riconsiderare i problemi di disciplina, anche futura, in una prospettiva essenzialmente sovranazionale, ma di rivedere altresì il contenuto dogmatico di categorie fondamentali della teoria del reato e della procedura penale².

La rete globale ha creato dimensioni e spazi inaspettati, non solo per lo svolgimento di attività lecite, ma anche per rapporti di natura illecita o delinquenziale. Proprio per la sua dimensione globale e sovranazionale, la rete rappresenta il terreno di elezione per un altro fenomeno, quello del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista, che pare sfuggire ai tratti caratteristici del diritto penale tradizionale, incentrato sul rapporto cittadino-Stato e abituato a confrontarsi su di un piano cul-

² Cfr. L. PICOTTI, *Internet e responsabilità penali*, in G. PASCUZZI, *Diritto e informatica. L'avvocato di fronte alle tecnologie digitali*, Milano, 2002, 115. Evidenzia la necessità che si estenda il sistema di garanzie costruito per il corpo fisico al corpo elettronico S. RODOTÀ, *Libertà personale. Vecchi e nuovi nemici*, in M. BOVERO (a cura di), *Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali*, Roma-Bari, 2004, 50; solo così potrà essere ricostruita l'unità della persona ormai spezzata in una pluralità di «astrazioni di cibernazio».

turale di natura essenzialmente omogenea³. Il disagio nell'affrontare tale fenomeno, così lontano dal tradizionale modello di criminalità organizzata, emerge già nelle difficoltà ad offrire una definizione unitaria di terrorismo; difficoltà che hanno spinto a privilegiare soluzioni di contrasto spesso settoriali, così dando adito alla critica di una valenza essenzialmente politica della scelta punitiva⁴. La rete per le sue caratteristiche – anonimato, rapidità e dinamicità dei flussi comunicativi, impatto mediatico – ha rappresentato lo strumento ideale per condotte di proselitismo, addestramento, reclutamento, reperimento di risorse e preparazione di attentati per fini terroristici. La dimensione sovranazionale del fenomeno criminoso e la natura “adimensionale” delle nuove tecnologie hanno reso sempre più pressante l'esigenza di una reazione a livello sovranazionale, innalzando organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, l'Onu a protagonisti indiscussi di una nuova fase di contrasto, con connessi problemi in termini di legittimazione democratica⁵. Lo sforzo verso una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali, presupposto indefettibile per un'efficace strategia di contrasto, impone l'adozione di un metodo comparato che consenta di cogliere il reale contenuto delle modifiche normative, frutto spesso di frenesie interventiste legate all'emotività del momento⁶.

³ Cfr. A. GAMBERINI, *Profili di diritto penale sostanziale dell'azione di contrasto al terrorismo*, relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio del C.S.M. sul tema «Terrorismo e Legislazione Penale», Roma 29-31 marzo 2004, reperibile sul sito www.csm.it.

⁴ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, Napoli, 2013, *passim*; cfr. R. BORSARI, *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, Padova, 2007, 80; J. FRIEDRICH, *Defining the International Public Enemy: The Political Struggle behind the Legal Debate on International Terrorism*, in *Leiden Journal of International Law*, 2006, 69 ss.

⁵ La critica si è rivolta per lo più alle risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite, in particolare dal Consiglio di Sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta: cfr. J. MACKE, *UN-Sicherheitsrat und Strafrecht. Legitimation und Grenzen einer internationalen Strafgesetzgebung*, Berlin, 2010, *passim*; F. RAUTENBERG, *Rechtsstaatswidriges Feindstrafrecht oder notwendige Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung? Zur Verfassungsmäßigkeit der §§ 89a, 89b und 91 StGB*, Baden-Baden, 2014, 53 ss.

⁶ Sul punto sia consentito rinviare a R. WENIN, *L'armonizzazione delle legislazioni penali nazionali. Una riflessione comparata sulle strategie di contrasto muovendo dalle norme in materia di condotte con finalità di terrorismo*, in R. WENIN, G. FORNASARI,

Gli attuali interventi del legislatore italiano, per lo più attuati mediante decreto legge, riproducono troppo spesso consueti schemi, legati all'inasprimento sanzionatorio, volti più a rassicurare la popolazione che a rappresentare reali strumenti di contrasto rispetto a fenomeni che richiederebbero processi sinergici operanti su più piani e non meramente repressivi. Sono di tutta evidenza i limiti e l'insufficienza del diritto penale, soprattutto laddove lasciato solo.

La gravità della minaccia spinge sempre più l'intervento statale, in un'ottica preventiva e punitiva, verso forme di anticipazione della tutela a condotte meramente prodromiche, spesso socialmente neutre, in cui rischia di assumere un valore esorbitante l'elemento volontaristico della direzione finalistica della condotta.

Tale frenesia interventista porta, nell'ottica panpenalistica, a rovesciare i tradizionali postulati dello Stato liberale, con perdita del carattere frammentario del diritto penale.

L'inevitabile ineffettività legata al ricorso esasperato allo strumento penale, che espone a pericolo la stessa coerenza sistemica, viene poi a sua volta rielaborata con il messaggio propagandistico della necessità di un maggiore rigore nel far rispettare la legge⁷. Al contempo l'emergenza terroristica instilla l'idea di una ineluttabile restrizione della libertà in favore della sicurezza⁸, in ragione di un'asserita dicotomia fra sicurezza e libertà posta in termini di incompatibilità⁹, sul presupposto che

E. FRONZA (a cura di), *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014. Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den Verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014*, Napoli, 2015, 193 ss.

⁷ M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 3558 s.

⁸ Cfr. M. BOVERO, *Premessa. Il fantasma della libertà*, in ID. (a cura di), *op. cit.* in nota 2, IX, il quale fa riferimento ad una ideologia della sicurezza, concepita come *primum bonum* da salvaguardare in uno stato di eccezione planetario e permanente, e perciò invocata come criterio per giustificare ogni genere di limitazioni delle libertà fondamentali.

⁹ Cfr. E. LO MONTE, *Gli interventi in tema di misure di prevenzione: il problema del congelamento di beni*, in A.A. DALIA (a cura di), *Le nuove norme di contrasto al terrorismo. Commento al Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modifi-*

il probus cittadino non avrebbe nulla a temere e, anzi, una sua eventuale resistenza sarebbe quantomeno sospetta, secondo schemi tipici dei regimi totalitari¹⁰.

Il pericolo diviene allora proprio quello di un'enfatizzazione e strumentalizzazione delle paure e insicurezze sociali al fine di veicolare limiti alle libertà, secondo il criterio dell'innesto all'apparenza innocuo e senza effetti collaterali¹¹.

L'arduo compito appare essere dunque quello di trovare un difficile equilibrio tra esigenze di tutela e la coerenza ai principi fondamentali di uno Stato liberale. Se da un lato è pur vero che non esiste una sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente è vietato¹², la retorica imperante sulla necessità di controlli rischia di sacrificare una quota eccessiva di libertà in nome di una sicurezza talora solo apparente¹³; libertà che costituisce il tratto caratteristico di una realtà acefala divenuta strumento principale di manifestazione del pensiero e luogo primario dello sviluppo economico e sociale.

Il convegno, strutturato su varie sessioni, di cui qui si pubblicano gli atti, mirava dunque a confrontarsi con i problemi testé evocati, soffermandosi su tematiche sia di diritto sostanziale sia di natura processuale.

cazioni, nella Legge 31 luglio 2005, n. 155 ed integrato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e sintesi dei lavori parlamentari, Milano, 2006, 441.

¹⁰ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.* in nota 2, 53 ss.

¹¹ G.M. FLICK, *Dei diritti e delle paure*, in S. MOCCIA (a cura), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, Napoli, 2009, 76.

¹² Tribunale di Milano, sentenza 24.02.2010 n. 1972, a firma del dott. Oscar Magi, 95; reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it. Sentenza pronunciata nel noto caso Google/Vivi Down nella quale ci si interrogava sugli obblighi gravanti in capo agli ISP.

¹³ Così F. CHIUSI in occasione del *Festival Vicino/Lontano Digital 2015. Internet, terrorismo e democrazia: l'arte sottile del controllo pervasivo*, tenutosi a Udine dal 7 al 10 maggio 2015.